

20 SET 2013

Prot. N°

15010

**GIUDICE DI PACE BELVEDERE M.MO**

**AVV. RAFFAELE MARIA SPARANO**

Via G. Fortunato, 86

87021 Belvedere Marittimo (Cs)

Tel / Fax: 0985 84 222

P. IVA: 02904880784

**Ricorso per decreto ingiuntivo.**

La Cooperativa sociale Sociality 3000 in persona del suo Presidente p.t. P.I. 00346830789 con sede in Belvedere M.mo corso Europa, 60, elettivamente domiciliata in Cetraro (CS), via Macchia di Mare, 34 presso lo studio dell' avv. Erica Quercia ( C.F. QRC RCE 70T 41C588B) che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.

**Premesso**

- Che in data 07.01.2009 il Sindaco di Belvedere M.mo rendeva Ordinanza Contingibile ed Urgente contraddistinta con il num. 257/09 con la quale ordinava alla Cooperativa sociale Sociality 3000 *"l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti differenziata Porta a Porta relativamente alla consegna ed al prelievo dei sacchetti"*;

che il suddetto servizio prevedeva la raccolta di carta e cartone, multimateriale ( plastica, vetro, lattine), materiale organico (frazione umida dei rifiuti urbani) da utenze familiari e commerciali di Belvedere M.mo;

che il suddetto servizio doveva avvenire nelle seguenti zone: centro storico, via Pepe, zona Marina, via G. Fiorillo, S. Antonio Abate, Castromurro a decorrere dal 01.01.09 al 30.06.09 per un

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, compresa l'esecuzione conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunciare e di accettare rinunzie agli atti, transigere e quietanzare, ed eventualmente estinguere la procedura nonché di chiamare in causa eventuali terzi

L'avv. Erica Quercia

Eleggo domicilio in

Cetraro presso

il suo studio sito in

Belvedere M.mo, via

Macchia di Mare, 34

Ai sensi della legge

196/03, nel

sottoscrivere il presente

mandato, dichiaro, forma-

lmente, di acconsentire

al trattamento dei miei

dati personali e

confermo inoltre di

essere stato informato,

ai sensi della succitata

Legge, e di avere

ricevuto lettura dei

diritti previsti dalla

norma

**SOCIALITY 3000**

Cooperativa Sociale a r.l.

Sede leg. C.so Europa, 60

BELVEDERE M.mo (Cs)

Partita IVA: 02874400787

**E' AUTENTICA**

*[Firma]*

*[Firma]*

*14/8/2010*  
*[Firma]*

compenso di € 3.650,00 Iva compresa al 10% da corrispondersi mensilmente dietro presentazione di apposita fatturazione;  
che il comune di Belvedere M.mo ometteva il pagamento;  
che la raccolta veniva svolta dal personale posto alle dipendenze della suddetta cooperativa nelle zone indicate nella suddetta Ordinanza

Che pertanto la cooperativa Sociality 3000 accredita, per il mese gennaio 2009, la somma di € 3.650 Iva compresa;  
che nonostante numerosi solleciti verbali, a mezzo del Presidente p.t., il comune di Belvedere non ha inteso pagare;  
che, atteso che il credito è supportato da prova scritta chiede che il presente decreto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo

Tanto premesso la cooperativa Sociale Sociality 3000 come sopra rappresentata e difesa,


#### CHIEDE

Che il Giudice di pace adito, ingiunga al Comune di Belvedere M.mo in persona del sindaco p.t. di pagare immediatamente in favore del ricorrente, per la causale di cui in premessa, la complessiva cifra di euro 3.650,00 oltre interessi, spese, diritti ed onorario del presente procedimento, oltre IVA. E CPA come per legge, nonché spese successive occorrenti.

Allega: copia ordinanza, fattura ed estratto registro Iva;

Belvedere Marittimo lì 20.04.2010

(avv. Erica Quercia)



N. 76/8/2010  
N. 93/2010 D.I.  
N. 81/2010  
14/11/2010



## Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

### IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso che precede;

Esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza;

Ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta;

Visti gli artt. 633-641-642 c.p.c.; nonché art.63 co.1, disp.att. e trans. c.c.

### INGIUNGE

Al Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco p.t. di pagare immediatamente dalla notifica del presente decreto al ricorrente, la somma di **euro 3.650,00**, per la causale di cui al ricorso oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, nonché spese e competenze della presente procedura che si liquidano in complessive euro 537,00= di cui euro 43,00= per spese, euro 349,00= per diritti, euro 145,00= per onorario, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge e spese successive occorrente.

*Autorizza l'esecuzione provvisoria del presente decreto.*

*Avverte l'ingiunto che contro il presente decreto può proporre opposizione entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica innanzi a questo Ufficio e che durante lo stesso termine gli atti rimarranno depositati in Cancelleria.*

Belvedere Marittimo, lì 30.06.2010

IL CANCELLIERE C1

Mario Midaglia

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Alfonso Del Re


DEPOSITATO IN CANCELLERIA, oggi

IL CANCELLIERE C1

Mario Midaglia

PRIMA DELLA REGISTRAZIONE

IN DATA 09/7/2010  
ALLA  
E. AVERCA



IL G.I.P. DI BELVEDERE MARITTIMO, Dr. A. DEL RE, CON SENT. N. 844/2012  
DEL 12/9/2012 - DEP. 29/9/2012 - H.A. CON DECSO

PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, Dott. Alfonso Del Re,  
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 702/A/2010  
R.G.A.C., promossa da Comune di Belvedere M.mo, in persona del  
Sindaco p.t. - opponente -, contro Società Cooperativa Sociality 3000 in  
persona del suo l.r.p.t., - opposta -, così decide:

rigetta la domanda attorea e per l'effetto conferma in tutto il decreto ingiuntivo  
n. 93/2010 emesso da questo stesso Giudicante in data 30.06.2010 e  
condanna parte opponente al pagamento in favore della Società Cooperativa Sociality  
3000 in persona del suo l.r.p.t. della somma di €. 3.650,00 oltre interessi dalla  
data della maturazione del diritto fino al soddisfo.

Condanna inoltre l'opponente alla refusione delle spese del presente giudizio,  
liquidandole in €. 570,00 di cui €. 265,00 per diritti ed €. 305,00  
per onorari, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore  
costituito, oltre alle spese già liquidate per il procedimento monitorio (€. 577,00).

Così deciso, Belvedere M.mo li 12/9/12

Il Cancelliere

CANCELLIERE F4  
(Giuseppe NEVIGATO)



Il Giudice di Pace

Dr. Alfonso Del Re

*[Signature of Dr. Alfonso Del Re]*

DEP. CANCELLERIA 27/09/2012

IL CANCELLIERE F4

(Giuseppe NEVIGATO)

*[Signature of Giuseppe Nevigato]*

BELVEDERE MARITTIMO : 29-09-2012



CANCELLIERE F4  
(Giuseppe NEVIGATO)

*[Signature of Giuseppe Nevigato]*

Ufficio Giudice di Pace - Belvedere M.mo

E' copia conforme all'originale

Belvedere M.mo, 27/10/12

IL CANCELLIERE F3

(Giuseppe NEVIGATO)

*[Signature of Giuseppe Nevigato]*

UFFICIO GIUDICE DI PACE  
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne sono richiesti e a chiunque spetti, di notificare a spedizione in proprio o a mezzo del Pubblico Ministero di altra P.S. Autorità o a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne sia richiesto e quando il provvedimento è per

PRIMA REGISTRAZIONE


BELVEDERE MARITTIMO



IL CANCELLIERE F4  
(Giuseppe NEVIGATO)

E' COPIA AUTENTICA

Autentica il sig. 08 AGO 2013  
IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE F4  
(Giuseppe NEVIGATO)

UNEP TRIBUNALE DI PAOLA

io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il tribunale di Paola  
Certifico di aver notificato copia dell'atto che precede a:


in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_

Mediante consegna a mani di \_\_\_\_\_

A mezzo posta con racc. AG/AR spedita da Paola oggi \_\_\_\_\_

L'Ufficiale Giudiziario

Belluconius di Belluconius M. n., ex fin del droncello  
p. t., VIA MAGGIOLE, MISTONNI, e 81011 Belluconius M. n. (cj)  
e con di. della P. n. - 4  
Zr 20/08/2013



*Documento  
ESP*



GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, dr. Alfonso Del Re, nella causa iscritta al  
n. 702/A/2010 R.G.A.C., avente ad oggetto **opposizione a decreto ingiuntivo**  
n. 93/2010, ha emesso, dopo l'udienza del 11.07.2012, la seguente

**SENTENZA**

Tra

**COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO**, in pers. del Sindaco p.t. Ing. E.  
**Granata**, rappr. e difeso dall'Avv. U. Massimilla, giusto mandato in atti

- opponente -

**CONTRO**

**COOPERATIVA SOCIALE SOCIALITY 3000**, in pers. del suo l.r.p.t.  
**Carrozzino Carmelina**, con l'Avv. R. M. Sparano E. 20447

- opposta -

**Conclusioni**

Per l'opponente Comune di Belvedere M.mo:

a) in via preliminare richiesta sospensiva dell'esecutività del decreto opposto; b)  
revoca del decreto ingiuntivo n. 93/010, per difetto di procura alle liti  
relativamente al ricorso, c) revoca per inesistenza del credito posto a base dello stesso  
a causa della asserita inesistenza di una valida volontà contrattuale dell'Ente, per  
mancanza di forma ad substantiam dell'atto negoziale, d) comunque, nel merito, per  
inadempimento nelle modalità di attuazione della raccolta Porta a Porta da parte della  
Società Cooperativa opposta.

Per la Cooperativa Sociale Sociality 3000:

a) in via pregiudiziale la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, stante  
la contestazione di parte opponente sulla competenza del Sindaco ad emettere  
Ordinanza contingibile e urgente, e sulla opportunità del provvedimento; b) in via  
preliminare, la necessità della riunione di più procedimenti vertenti sul medesimo  
petitum innanzi a codesta A.G.; c) sempre in via preliminare, disposta la riunione e  
verificata la propria incompetenza per valore determinata dal superamento dei limiti ex  
art.7 c.p.c., declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale Civile di Paola - Sez.

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO Provincia di Salerno
19 APR 2013
Prot. N° 6742

N. 702/A/2010 R.G.A.C.

N. 841/2012 SENT.

N. 2351/012 GRON

N. \_\_\_\_\_ R.G.P.

11/7/2012

31/7/2012 NOTE

12/9/2012

29/9/2012



distaccata di Scalca; d) nel merito, rigetto della domanda attorea perché pretestuosa e infondata in fatto e in diritto, e conferma del decreto opposto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si precisa che la presente sentenza è redatta ai sensi della nuova formulazione dell'art. 132 c. p.c., per come modificato dalla legge n. 69 del 2009.

La domanda dell'opponente deve essere rigettata totalmente per come si rileva dalla documentazione prodotta in atti e per l'effetto dell'attività istruttoria, ed il decreto ingiuntivo opposto confermato in tutto.

In primo luogo, preme sottolineare che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto era stata sospesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., all'udienza dell'11.07.2012, in quanto non si ravvisavano in realtà i presupposti per la sua concessione, atteso che il titolo del credito non era ricompreso tra quelli indicati e previsti dall'art. 642 comma 2 c.p.c..

Passando ad esaminare l'eccezione pregiudiziale relativa ad un presunto difetto di giurisdizione del giudice adito, avanzata da parte opposta, la stessa si appalesa priva di fondamento e va disattesa.

L'opposta infatti aveva fondato la predetta eccezione sul presupposto che parte opponente aveva contestato la forma dell'atto amministrativo adottato dall'Ente (vale a dire l'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco di Belvedere M.mo) per determinare la propria volontà a contrarre, ed i contenuti del titolo di carattere amministrativo, che aveva dato luogo al credito da cui è poi scaturito il decreto opposto: in effetti invece, la giurisdizione del caso che ci occupa appartiene al giudice ordinario.

Oggetto del giudizio infatti non può certamente essere l'ordinanza contingibile ed urgente che ovviamente non potrebbe essere posta al vaglio del giudice ordinario; difatti *“ al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo ”*, per il semplice fatto che la natura di tale atto amministrativo non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio: il decreto opposto era stato richiesto al fine di consentire la riscossione del credito vantato da un soggetto privato nei confronti della P.A., quindi il giudice in tale sede è chiamato solo a stabilire se il predetto soggetto privato ha o meno il diritto alla soddisfazione del proprio credito, e più in particolare, il credito derivante da una raccolta porta a porta dei rifiuti, a seguito della quale veniva emesso documento fiscale, prestazione che trovava la sua fonte contrattuale nell'ordinanza di carattere amministrativo.



Orbene, preso atto che per il giudice ordinario l'ordinanza di che trattasi è valida e definitiva perché non impugnata nei termini presso le sedi opportune, la fattispecie integra in effetti un'ordinaria pretesa creditoria sulla quale il giudice adito è stato chiamato a pronunciarsi (Cass. Civ. S.S.U.U. ordinanza del 10.07.2006 n.15611).

Pertanto, tutte le censure interposte da parte opponente circa la forma dell'atto amministrativo adottato dall'Ente (vale a dire l'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco di Belvedere M.mo) per determinare la propria volontà a contrarre, e circa i contenuti del titolo, non possono certamente essere trattate in tale sede, ma sarebbero dovute essere oggetto di eventuale opposizione nei termini dinanzi al giudice amministrativo.

Per quanto concerne l'eccezione di nullità del decreto per impossibilità di identificare la parte ricorrente-legale rappresentante che aveva conferito la procura alle liti, sollevata dal Comune opponente, la stessa si rivela altresì infondata.

Sul punto infatti si è pronunciata la Suprema Corte in una sentenza delle Sezioni Unite, intervenendo a dissipare i dubbi derivanti da precedenti pronunce contrastanti, stabilendo che *"l'inammissibilità dell'atto processuale al quale accede una procura alla lite di persona giuridica priva dell'esatta indicazione del soggetto conferente l'incarico difensivo, va dichiarata ogni volta che la sottoscrizione sia illeggibile, che l'identità non sia ricavabile dall'atto o dagli atti della causa"* (Cass. Civ. S.S.U.U. sent. n.4819 del 7.03.2005).

Ma nel caso de quo, l'identità del legale rappresentante conferente mandato alle liti è facilmente ricavabile dagli atti allegati al fascicolo del giudizio monitorio in maniera decisamente inequivocabile, e peraltro anche nell'ordinanza contingibile ed urgente - atto amministrativo pubblico - si legge apertis verbis che il Presidente nonché legale rappresentante della Cooperativa Sociale Sociality 3000 è la sig.ra Carmelina Carrozzino (vedi atti di causa) la quale in suddetta qualità sottoscriveva e autenticava la fattura acclusa a corredo del fascicolo del giudizio monitorio.

Nel merito, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era stato emesso in forza del titolo consistente nella fattura n.37/09 rilasciata dalla Società Cooperativa opposta.

Ciò premesso occorre rilevare che *"la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra negli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde quando tale rapporto, per la sua natura o il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti*

*stesse, la fattura non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene) assurgere a prova del contratto ma costituisce al più mero indizio"* (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. II, 20.05.2004 n.9593; Cass. Civ. Sez. II 28.04.2004 n.8126; Cass. Civ. Sez. II 20.09.1999 n.10160).

Solo nel caso in cui il rapporto non fosse contestato tra le parti, a seguito della sua ricezione, la fattura potrebbe costituire valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, specie quando il debitore abbia accettato, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. Civ. Sez. III, 3.07.1998 n.6502).

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la fattura in sé, non sembra essere stata oggetto di contestazione, ma anche a volerla considerare alla stregua di elemento indiziario della sussistenza della prestazione e del credito, l'istruzione probatoria svolta ha comunque fornito ulteriori elementi che fanno propendere senza ombra di dubbio per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Infatti dalle testimonianze acquisite dal procedimento n.701/2010 R.G.A.C. pendente altresì presso questo Organo Giudiziario, è emerso che i testi avevano concordemente confermato che il servizio veniva espletato tre volte alla settimana e si effettuava mediante la raccolta Porta a Porta dei rifiuti solidi urbani, venivano raccolti: *"...i cestini pieni fuori dalle abitazioni, e rifornivo di buste per umido, plastica gli stessi abitanti"* (cfr. prova testimoniale del sig. Impicri Agatino); anche il sig. Pietro Nocito ha confermato che: *"...la raccolta veniva espletata a volte a mezzo di un furgone di proprietà della cooperativa, a volte, con un automezzo comunale e, infine, anche con auto private personali di chi effettuava la raccolta"*; inoltre era stato escusso in qualità di teste, anche il dipendente comunale sig. Ragone Fabio il quale aveva riferito che *"... sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto periodicamente durante il turno di servizio ci recavamo nei luoghi preposti e vedevamo la raccolta effettuata dai dipendenti della cooperativa"*; infine, anche il Comandante della Polizia Municipale di Belvedere Marittimo, sig. Palmieri Francesco, escusso, oltre a confermare la relazione di servizio già allegata agli atti del fascicolo monitorio, aveva confermato tutte le circostanze indicate dalla Società opposta nei propri capitoli di prova.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, avendo parte opposta fornito la prova dell'esecuzione della prestazione, e non avendo parte opponente fornito la prova di fatti modificativi od estintivi dell'altrui pretesa creditoria, questo Giudicante ritiene di dover rigettare l'opposizione e per i relativi e consequenziali effetti di dover

confermare la piena efficacia del provvedimento monitorio opposto, con conseguente condanna alle spese come da dispositivo.

**PQM**

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, Dott. Alfonso Del Re, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 702/A/2010 R.G.A.C., promossa da Comune di Belvedere M.mo, in persona del Sindaco p.t. - opponente -, contro Società Cooperativa Sociality 3000 in persona del suo l.r.p.t., - opposta -, così decide:


rigetta la domanda attorea e per l'effetto conferma in tutto il decreto ingiuntivo n. 93/2010 emesso da questo stesso Giudicante in data 30.06.2010 e condanna parte opponente al pagamento in favore della Società Cooperativa Sociality 3000 in persona del suo l.r.p.t. della somma di €. 3.650,00 oltre interessi dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo.

Condanna inoltre l'opponente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidandole in €. 570,00 di cui €. 265,00 per diritti ed €. 305,00 per onorari, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, oltre alle spese già liquidate per il procedimento monitorio (€. 577,00).

Così deciso, Belvedere M.mo li 12/09/12


Il Cancelliere

IL CANCELLIERE F4  
(Giuseppe NEVIGATO)



Il Giudice di Pace


Dr. Avv. Alfonso Del Re



REP. CANCELLERIA 29/09/2012

IL CANCELLIERE F4

(Giuseppe NEVIGATO)



UFFICIO GIUDIZIARIO DI P.S.  
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti e quando il provvedimento è provvisoriamente esecutivo.

15/4/2013

IL CANCELLIERE F4  
(Giuseppe NEVIGATO)



E' COPIA AUTENTICA

Belvedere M. M. 15/4/2013

IL CANCELLIERE F4  
(Giuseppe NEVIGATO)



SEZIONE DISTACCATA DI

Relata di Notifica

l'anno..... Il giorno..... del mese.....

è richiesta di urgenza del.....

il sottoscritto Ufficiale Giudiziario.....

ha notificato copia dell'atto di.....


Sig.....

.....

COTRUVE DI BELVEDERE MARITTIMO, in persona del SUMMO P.S.  
VIA MAGGIORE RISORGIMENTO, 1

PTO 21 BELVEDERE MARITTIMO

ES



9

Copia

N. 92/8/2008 G.

N. 102/1510 - DI

N. 1185/1510 - DI

N. 1185/1510 - DI

OPPOSTO

**GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.MO**

**Ricorso per decreto ingiuntivo.**

La Cooperativa sociale Sociality 3000 in persona del suo Presidente p.t. con sede in Belvedere M.mo corso Europa, 60, elettivamente domiciliata in Belvedere Marittimo presso lo studio dell' avv. Raffaele Maria Sparano che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.

**Premesso**

- Che in data 23.12.2008 il Sindaco di Belvedere M.mo rendeva Ordinanza Contingibile ed Urgente contraddistinta con il num. 287/2008 con la quale ordinava alla Cooperativa sociale Sociality 3000 "l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti differenziata Porta a Porta relativamente alla consegna ed al prelievo dei sacchetti";

che il suddetto servizio prevedeva la raccolta di carta e cartone, multimateriale ( plastica, vetro, lattine), materiale organico (frazione umida dei rifiuti urbani) da utenze familiari e commerciali di Belvedere M.mo;

che il suddetto servizio doveva avvenire nelle seguenti zone: centro storico, via Pepe, zona Marina, via G. Fiorillo, S. Antonio Abate, Castromurro a decorrere dal 01.06.2008 al 31.12.2008 per un compenso di € 3.650,00 Iva compresa al 10% da

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, compresa l'esecuzione conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunciare e di accettare rinunzie agli atti, transigere e quietanzare, ed eventualmente estinguere la procedura nonché di chiamare in causa eventuali terzi  
L'avv. Raffaele Maria Sparano  
Eleggo domicilio in Belvedere M.mo presso il suo studio sito in Belvedere M.mo, via G. Fortunato n.86  
Ai sensi della legge 196/03, nel sottoscrivere il presente mandato, dichiaro, formalmente, di acconsentire al trattamento dei miei dati personali e confermo inoltre di essere stato informato, ai sensi della succitata Legge, e di avere ricevuto lettura dei diritti previsti dalla norma

Addi 20.02.09

**SOCIALITY 3000**  
Cooperativa Sociale a r.l.  
Sede Leg. G. Fortunato n. 86  
BELVEDERE M.MO (Cs)  
Partita IVA: 02874400787

i sottoscritti  
Raffaele Maria Sparano



corrispondersi mensilmente dietro presentazione di apposita fatturazione;

che il comune di Belvedere M.mo provvedeva a versare il solo corrispettivo relativo al mese di giugno 2008 omettendo il pagamento delle successive mensilità;

che la raccolta veniva svolta dal personale posto alle dipendenze della suddetta cooperativa nelle zone indicate nella suddetta Ordinanza

Che pertanto la cooperativa Sociality 3000 accredita, per il mese di agosto 2008, la somma di € 3.650 iva compresa;

che nonostante numerosi solleciti verbali, a mezzo del Presidente p.t., il comune di Belvedere non ha inteso pagare;

che, atteso che il credito è supportato da prova scritta chiede che il presente decreto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo

Tanto premesso la cooperativa Sociale Sociality 3000 come sopra rappresentata e difesa,

#### CHIEDE

Che il Giudice di pace adito, ingiunga al Comune di Belvedere M.mo in persona del sindaco p.t. di pagare immediatamente in favore del ricorrente, per la causale di cui in premessa, la complessiva cifra di euro 3.650,00 oltre interessi, spese, diritti ed onorario del presente procedimento, oltre IVA. E CPA come per legge, nonché spese successive occorrenti.

Allega: copia ordinanza, fattura ed estratto registro Iva;





Belvedere Marittimo 20.02.2009

*[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]*

*[Handwritten signature]*



92/6/2010  
N. 102/2010... D.I.  
Id. .... Repert.  
N. 1486/2010... Cron.



## Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

### IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso che precede;  
Esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza;  
Ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta;  
Visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;

### INGIUNGE

Al Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro-tempore, di pagare, entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica del presente decreto al ricorrente, la somma di **euro 3.650,00**, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze della presente procedura che si liquidano in complessivi euro 537,00= di cui euro 43,00= per spese, euro 349,00= per diritti, euro 145,00= per onorario, IVA e CPA come per legge.

*Avverte l'ingiunto che contro il presente decreto può proporre opposizione entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica innanzi a questo Ufficio e che durante lo stesso termine gli atti rimarranno depositati in Cancelleria.*

In mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Belvedere Marittimo, li 02.07.2010

**IL CANCELLIERE C1**


Mario Midaglia

**IL GIUDICE DI PACE**

Dr. Alfonso Del Re



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
CANCELLERIA  
2 LUG. 2010  
CANCELLIERE CT  
Mario Midaglia



Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

**IL GIUDICE DI PACE**

U.C.d.P. di BELVEDERE M.M., CON SENT. N. 697/2012 DEL  
19-7-2012, DEPOSITATA 31-7-2012, HA COSÌ DECISO:  
PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, definitivamente pronunciando  
sulla domanda n. 709/10, proposta dal Comune di Belvedere Marittimo, in  
persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. contro Cooperativa Sociale  
Sociality 3000, in persona del suo presidente, sig.ra Carmelina Carrozzino,  
legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione rigettate, così  
dispone:

- 1) Rigetta l'opposizione, di conseguenza conferma in toto il D.I.  
opposto n. 102/10 del 2/07/10, emesso dal Giudice di Pace di  
Belvedere Marittimo.
- 2) Condanna il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento delle spese

Ufficio Giudice di Pace - Belvedere M.m.  
E' copia conforme all'originale  
Belvedere M.m., 31/7/2012

IL CANCELLIERE B3  
G. TURCO

di lite che liquida in complessivi € 507,00, di cui € 222,00 per diritti e  
spese ed € 285,00 per onorario, oltre il 12,5 % forfettario per spese,  
oltre IVA e C.p.A., come per legge.

Così deciso in Belvedere Marittimo li

19/07/2012

IL GIUDICE DI PACE

(Dott.ssa Daniela Turco)

il 31/7/2012

BELVEDERE MARITTIMO

31/7/2012

CANCELLIERE  
G. TURCO

REPUBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di dare assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrere a darla, non solo negli atti e quando è provvedimento a più esecutori, ma in ogni caso.

02 AGO. 2013

## BELVEDERE

**IL CANCELLIERE F4**  
(Giuseppe NEVIGATO)

**COPIA AUTENTICA**

Administrative No. of 08 860.2013

**U. F. A. 1994** *U. F. A. 1994*

**IL CANCELLIERE**  
di Giuseppe NEVIGATO

**GRUPPO TRIBUNALE DI PAOLA**

io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il tribunale di Paola  
Certifico di aver notificato copia dell'atto che precede a:

in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_

Mediante consegna a mani di \_\_\_\_\_

A mezzo posta con racc. AG/AR spedita da Paola con

## L'Ufficiale Giudiziario

CORRONS DI BOURGONNE H.M. in fine sul tavolo p.t.,  
VIA MAGGIORI MONTANI, 1 BOU BOURGONNE H.M. (cs)  
e per il Turchi, ...  
3/ la top / ray

TRIBUNALE DI PAOLA  
SEZ. III - DI SCALEA  
UFFICIO GIUDIZIARIO



Sefer...  
S...  
Avv. ...  
...  
...  
...  
...



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

nella persona dell'Avv. Daniela TURCO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 709 /A/2010 R.G.A.C.

Oggetto: Opposizione a D.I. 102/10 reso dal Giudice di Pace di Belvedere

Marittimo il giorno 02/07/2010

Tra

COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO, in persona del Sindaco, legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Massimilla, nel cui studio in Belvedere Marittimo, Via della Repubblica, 113, elettivamente domicilia, giusta delibera della G.M. n. 219 del 12/10/2010 e mandato steso a margine dell'atto di citazione in opposizione.

Attore- OPPONENTE

E

COOPERATIVA SOCIALE SOCIALITY 3000, in persona del legale rappresentante p. t., Sig.ra Carmela Carrozzino, rappresentata e difesa dall'avv. R. SPARANO Egidio Rogati nel cui studio in Belvedere Marittimo, via G. Fortunato, 86, elettivamente domicilia giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuto- OPPOSTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 19/07/2012 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi-

SENT. N. 697/2012

CRON. N. 2177/2012

REP. N. \_\_\_\_\_

R.G. N. 709/A/2010

UD. DIS. 19/7/2012

DEP. 31-07-2012

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza
12 OTT 2012
Prot. N° <u>19160</u>



Per il Comune di Belvedere Marittimo:

A) Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 709 <sup>dr.</sup> RG \_\_\_\_\_, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo in persona del Giudice dr. Daniela Turco in data 2/07/10

B) Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto opposto per nullità della procura e della corretta indicazione di parte ricorrente:

C) Previo accertamento dell'insussistenza della forma *ad substantiam* del contratto tra il Comune e la Cooperativa Sociality 3000, revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante il difetto del requisito della liquidità ed esigibilità del credito per le ragioni illustrate e documentate come sopra;

Nel Merito

D) Accertare e dichiarare l'inadempimento nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo della Cooperativa Sociale Sociality 3000, in riferimento alle modalità di attuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani Porta a Porta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per la Cooperativa Sociale Sociality:

In via pregiudiziale: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione indicando il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione;

In via preliminare accertata la connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi in opposizione a decreto ingiuntivo di cui agli RG nn dal 700 al 710 del 2010 disporre la riunione, con effetto di trasmettere i fascicoli al coordinatore per adottare i provvedimenti all'uopo più opportuni;

sempre preliminarmente, disposta la riunione dei procedimenti, declinare la propria competenza per valore per il superamento dei limiti fissati ex art. 7 c.p.c. essendo, in tale ipotesi, competente il tribunale di Paola, sez. distaccata di Scalea;

Nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 18/06/2009, n.69.

V'è ancora da specificare che la concessa provvisoria esecuzione del decreto opposto, veniva sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la sua concessione, trattandosi di credito il cui titolo non rientra tra quelli previsti dall'art 642 comma 1, c.p.c. né poteva essere concessa in forza dell'art 642 comma 2, c.p.c..

Quanto alla richiesta dichiarazione del difetto di giurisdizione formulata dall'opposto, eccezione che deriverebbe dalla contestazione avanzata dall'opponente sulla forma e i contenuti del titolo di carattere amministrativo (ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco di Belvedere Marittimo), posto a fondamento del decreto ingiuntivo, si osserva: nel caso esaminato la giurisdizione compete al giudice ordinario.

Invero, il decreto veniva emesso in forza di un documento fiscale (fattura cfr), ma non solo, pur a voler considerare la fonte che autorizzava la raccolta dei rifiuti Porta a Porta, ossia, l'ordinanza contingibile e urgente del sindaco, v'è da chiarire in merito che, a seguito dell'emissione del provvedimento amministrativo e della sua definitività per omessa impugnazione nei termini

(come nel caso di specie): *“Al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo”*, perché la natura di tale atto non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del credito del privato nei confronti dell'amministrazione, così come l'eventuale credito dell'amministrazione nei confronti del privato, trattandosi, nel caso che ci occupa, di un diritto soggettivo a percepire un credito.

La fattispecie integra un'ordinaria pretesa creditoria, il giudice, in tali casi, deve valutare solo se il privato abbia diritto o meno alla somma ingiunta per l'attività svolta e specificata in fattura.

La decisione appena assunta trova il suo fondamento in Cass. Sez. Unite Civile, ordinanza del 10 luglio 2006, n. 15611.

Quanto detto giustifica anche il fatto che le numerose contestazioni formulate dall'opposto sulla forma e i contenuti dell'ordinanza contingibile e urgente (cfr. in atti) emessa dal Sindaco di Belvedere Marittimo, non possono essere trattate in questa sede ma avrebbero potuto formare oggetto di opposizione al Giudice amministrativo se formulate nei termini.

Quanto alla all'eccezione sollevata dal Comune di: *“nullità del decreto ingiuntivo per impossibilità di identificare parte ricorrente- la mancata identificazione del rappresentante legale che ha conferito procura”* si osserva:

l'eccezione è infondata.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4819 del 7 marzo 2005, è intervenuta in merito per sanare i differenti orientamenti che sul punto si erano formati nelle varie pronunce della Cassazione succedutesi nel tempo,

sostenendo che l'inammissibilità dell'atto processuale al quale accede una procura alla lite di persona giuridica priva dell'esatta indicazione del soggetto conferente l'incarico difensivo, va dichiarata ogni volta che la sottoscrizione sia illeggibile, che l'identità non sia ricavabile dall'atto o dagli atti della causa.

Nel caso che ci occupa l'identità del soggetto, legale rappresentante della società che ha conferito il mandato, è desumibile dagli atti acclusi al fascicolo del monitorio in modo incontrovertibile, ed invero, nell'ordinanza contingibile e urgente -atto pubblico-, si legge a chiare lettere il nome del Presidente, legale rappresentante della Cooperativa Sociale Sociality 3000, nella persona della sig.ra Carmelina Carrozzino (cfr.), la quale, peraltro, sottoscriveva e autenticava la fattura allegata all'interno del fascicolo del monitorio (cfr.)

Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.

Il titolo in base al quale il decreto ingiuntivo veniva emesso è la fattura n. 43/2008

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra negli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde quando tale rapporto, per la sua natura o il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto ma costituisce al più un mero indizio (Cass. Civ. sez. II,

20/05/2004, n. 9593; Cass. Civ., Sez. II 28/04/2004 n. 8126; Cass. Civ. Sez. II 20/09/1999, n.10160)

Solo nel caso in cui il rapporto non fosse contestato tra le parti, a seguito della sua ricezione, come nel caso che ci occupa, la fattura potrebbe costituire valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, specie quando il debitore abbia accettato, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. Civ. Sez. III /3/07/1998, n. 6502).

Dal che si può tranquillamente affermare che la fattura emessa, per non essere stata contestata, potrebbe assurgere di per sé ad elemento di prova.

In ogni caso, pur a voler considerare la fattura quale mero elemento indiziario, la domanda ha trovato comunque fondamento all'esito dell'istruttoria svolta nel presente procedimento.

Tutti i testi escussi concordemente confermavano che il servizio veniva espletato tre volte alla settimana e si effettuava mediante la raccolta Porta a Porta dei rifiuti solidi urbani, venivano raccolti : "... i cestini pieni fuori dalle abitazioni, e rifornivo di buste per umido, plastica gli stessi abitanti" (cfr. Testimonianza resa da Impieri Agatino).

La raccolta veniva espletata a volte a mezzo di un furgone di proprietà della cooperativa, a volte, con un automezzo comunale e, infine, anche con auto private personali di chi effettuava la raccolta ( cfr. testimonianza del sig. Pietro Nocito).

Anche il dipendente del Comune di Belvedere Marittimo, sig. Ragone Fabio, escusso in qualità di teste, riferisce: " [...] sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto periodicamente durante il turno di servizio ci recavamo nei

luoghi preposti e vedevamo la raccolta effettuata dai dipendenti della cooperativa".

Così anche il Comandante della Polizia Municipale di Belvedere Marittimo, sig. Palmieri Francesco, oltre a confermare la relazione di servizio già acclusa agli atti del monitoraggio, confermava tutte le circostanze indicate dall'opposto (cfr).

Non pare, dunque, ci sia altro da aggiungere, l'opposizione è infondata e va rigettata, d'altra parte, per i motivi detti, l'opponente non ha fornito la prova dei fatti impeditivi e/o estintivi dell'altrui pretesa quali prospettati nell'atto introduttivo del giudizio.

Ritiene il Giudice, di dover contenere nei minimi tariffari le spese del presente giudizio per non aggravare ulteriormente la posizione dell'Ente, spese che rispondono al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e saranno liquidate come da dispositivo.

#### PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, definitivamente pronunciando sulla domanda n. 709/10, proposta dal Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. contro Cooperativa Sociale Sociality 3000, in persona del suo presidente, sig.ra Carmelina Carrozzino, legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione rigettate, così dispone:

1) Rigetta l'opposizione, di conseguenza conferma in toto il D.I.

opposto n. 102/10 del 2/07/10, emesso dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo.

2) Condanna il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento delle spese



di lite che liquida in complessivi € 507,00, di cui € 222,00 per diritti e  
spese ed € 285,00 per onorario, oltre il 12,5 % forfettario per spese,  
oltre IVA e C.p.A., come per legge.

Così deciso in Belvedere Marittimo li

19/07/2012

IL GIUDICE DI PACE

(Dott.ssa Daniela Turco)



EPUS

gl.

31/7/2012

IL CANCELLIERE C1

(Mario Midaglia)

UFFICIO GIUDICE DI PACE  
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE


Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a  
chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico  
Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica  
di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti e quando il  
provvedimento è provvisoriamente esecutivo.

BELVEDERE MARITTIMO:

3/9/2012

CANCELLIERE C1


(Mario Midaglia)



E COPIA AUTENTICA

Segretario di Pace

3/9/2012



*[Handwritten signature]*

ALCANTARA

ACCATA D

a di Matrice

gentile...

del mese di

A. Ricca...

on. P. Sprea

la sottoscrizione...

addetto al...

la sottoscrizione...

Di...


...

...

...



COMUNE DI BELUSSE (A.M.), in fede del Sindaco p.t.  
con sede in 87011 VIA MAGGIORIS DIETONI, 1  
BELUSSE (A.M.) (CO)



*[Handwritten signature]*

*Copia*

**Studio Legale avv. Raffaele Maria Sparano**

Belvedere M.mo via G. Fortunato n.86

Tel. - Fax 0985/84222

N. 90/13/2010

N. 101/2010 - DI

N. 1485/2010 RON

- OPPOSTO -

**GIUDICE DI PACE**

COMUNE DI BELVEDERE M.MO  
Provincia di Cosenza

20 SET 2013

Prot. N°

15010

**Ricorso per decreto ingiuntivo.**

**La Cooperativa sociale Sociality 3000 in persona del suo Presidente p.t. con sede in Belvedere M.mo corso Europa, 60, elettivamente domiciliata in Belvedere Marittimo presso lo studio dell' avv. Raffaele Maria Sparano che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.**

**Premesso**

**- Che in data 23.12.2008 il Sindaco di Belvedere M.mo rendeva Ordinanza Contingibile ed Urgente contraddistinta con il num. 287/2008 con la quale ordinava alla Cooperativa sociale Sociality 3000 "l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti differenziata Porta a Porta relativamente alla consegna ed al prelievo dei sacchetti";**

**che il suddetto servizio prevedeva la raccolta di carta e cartone, multimateriale ( plastica, vetro, lattine), matreiale organico (frazione umida dei rifiuti urbani) da utenze familiari e commerciali di Belvedere M.mo;**

**che il suddetto servizio doveva avvenire nelle seguenti zone: centro storico, via Pepe, zona Marina, via G. Fiorillo, S. Antonio Abate, Castromurro a decorrere dal 01.06.2008 al 31.12.2008 per un compenso di € 3.650,00 Iva compresa al 10% da**

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, compresa l'esecuzione conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunciare e di accettare rinunzie agli atti, transigere e quietanzare, ed eventualmente estinguere la procedura nonché di chiamare in causa eventuali terzi

**L'avv.**

Eleggo domicilio in Belvedere M.mo presso il suo studio sito in Belvedere M.mo, via G. Fortunato n.86

Ai sensi della legge 196/03, nel sottoscrivere il presente mandato, dichiaro, formalmente, di acconsentire al trattamento dei miei dati personali e confermo inoltre di essere stato informato, ai sensi della succitata Legge, e di avere ricevuto lettura dei diritti previsti dalla norma

Addi 20.12.13

**SOCIALITY 3000**

Cooperativa Sociale a r.l.

Sede leg. Corso Europa, 60

BELVEDERE M.mo (Cs)

Partita IVA 0150010076

**E AUTENTICA**

*il sottoscritto*

*avv.*

*R. Sparano*

...silmente dietro presentazione di apposita  
...

... Belvedere M.mo provvedeva a versare il solo  
... al mese di giugno 2008 omettendo il  
... successive mensilità;

... veniva svolta dal personale posto alle  
... suddetta cooperativa nelle zone indicate  
... finanza

... cooperativa Sociality 3000 accredita, per il  
... 2008, la somma di € 3.650 iva compresa;

... numerosi solleciti verbali, a mezzo del  
... Comune di Belvedere non ha inteso pagare;  
... credito è supportato da prova scritta chiede  
... decreto sia dichiarato provvisoriamente  
... esecutivo

... cooperativa Sociale Sociality 3000 come  
... sopra rappresentata e difesa,

### CHIEDE


... che il Giudice adito, ingiunga al Comune di Belvedere  
... del sindaco p.t. di pagare immediatamente in  
... ante, per la causale di cui in premessa, la  
... euro 3.650,00 oltre interessi, spese, diritti  
... presente procedimento, oltre IVA. E CPA come  
... pesi successive occorrenti.

... nza, fattura ed estratto registro Iva;



Belvedere Marittimo li 20.02.2009

(avv. Raffaele Maria Sparano)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a vertical line extending downwards from the center.



Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

## IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso che precede;

Esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza;

Ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta;

Visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;

## INGIUNGE

Al Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro-tempore, di pagare, entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica del presente decreto al ricorrente, la somma di **euro 3.650,00**, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze della presente procedura che si liquidano in complessivi euro 537,00= di cui euro 43,00= per spese, euro 349,00= per diritti, euro 145,00= per onorario, IVA e CPA come per legge.

*Avverte l'ingiunto che contro il presente decreto può proporre opposizione entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica innanzi a questo Ufficio e che durante lo stesso termine gli atti rimarranno depositati in Cancelleria.*

In mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Belvedere Marittimo, li 02.07.2010

**IL CANCELLIERE C1**

Mario Midaglia

**IL GIUDICE DI PACE**

Dr. Alfonso Del Re





IL GdP DI BELVEDERE M.mo, CON SEN. N. 843/12, UFFICIO GIUDICE DI PACE  
DEL 12-9-2012 - DEP. 29/9/2012, HA COSÌ DECISO: **DE BELVEDERE MARITTIMO**  
PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, Dott. Alfonso Del Re,  
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 706/A/2010  
R.G.A.C., promossa da Comune di Belvedere M.mo, in persona del  
Sindaco p.t. - opponente -, contro Società Cooperativa Sociality 3000 in  
persona del suo l.r.p.t., - opposta -, così decide:

rigetta la domanda attorea e per l'effetto conferma in tutto il decreto ingiuntivo  
n. 104/2010 emesso da questo stesso Giudicante in data 30.06.2010 e  
condanna parte opponente al pagamento in favore della Società Cooperativa Sociality  
3000 in persona del suo l.r.p.t. della somma di € 3.650,00 oltre interessi dalla  
data della maturazione del diritto fino al soddisfo.

Condanna inoltre l'opponente alla refusione delle spese del presente giudizio,  
liquidandole in € 570,00 di cui € 265,00 per diritti ed € 305,00  
per onorari, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore  
costituito, oltre alle spese già liquidate per il procedimento monitorio (€ 577,00).  
Così deciso, Belvedere M.mo li 12/9/12

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE F4  
*Giuseppe Nevigato*




Il Giudice di Pace

Dr. Avv. Alfonso Del Re  
*Alfonso Del Re*



DEP. CANC. 12/9/12  
IL CANCELLIERE F4  
*Giuseppe Nevigato*

BELVEDERE MARITTIMO, 29-09-2012



Ufficio Giudice di Pace - Belvedere M.mo  
E' copia conforme all'originale.  
Belvedere M.mo, 31/7/13  
IL CANCELLIERE B3  
(Giuseppe NEVIGATO)

## REPUBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comendatore e tutti gli Ufficiali di grado inferiore richiesti e a chiunque di essi si applica la presente disposizione del Pubblico Ministero. Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione e quando il provvedimento a p. n. è stato emanato. PRIMA RESC

0.8.260-2013

**IL CANCELLIERE F4**  
**(Giuseppe NEVIGATO)**

**CO-VA AUTHENTIC**

**Keywords:** *depression, mood, mood disorder, mood disorder with anxiety, mood disorder without anxiety, mood disorder with anxiety, mood disorder without anxiety, mood disorder with anxiety, mood disorder without anxiety*

08 AGO 2013

19. *Chlorophyll *a** and *Chlorophyll *b** (mg/g)

**IL CANCELLIERE**  
(Giuseppe NEVIGATO)

Io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il tribunale di Padova  
Certifico di aver notificato copia dell'atto che precede a:

in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_

Mediante consegna a mani di \_\_\_\_\_

A mezzo posta con racc. AG/AR spedita da Paola oggi \_\_\_\_\_

## L'Ufficiale Giudiziario

CONVULSION RECUSARE M. no, a fine del 1960 p.t, via  
TAGGIONIS MISTORI, 1, 87001 RECUSARE M. no (cs)  
ex n. d. Giulio Venturi

28 20/08/2017

TRIBUNALE DI PAOLA  
SEZ. II IN SOLA  
L'UFFICIALE GIUDICANTE  
(Fascicolo 1/1997)

*Documenti speso  
col. Aug.*

COMUNE DI BELVEDERE M.MO	
Provincia di Cosenza	
19 APR 2013	
Prot.	6745

N. 706/A/2010 RGAC.  
N. 863/2012 SENT.  
N. 2353/012 CRON.  
N. \_\_\_\_\_ REP.

**GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, dr. Alfonso Del Re, nella causa iscritta al n. 706/A/2010 R.G.A.C., avente ad oggetto **opposizione a decreto ingiuntivo** n. 101/2010, ha emesso, dopo l'udienza del 11.07.2012, la seguente

**SENTENZA**

Tra

**COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO**, in pers. del Sindaco p.t. Ing. E. Granata, rappr. e difeso dall'Avv. U. Massimilla, giusto mandato in atti

- opponente -

**CONTRO**

**COOPERATIVA SOCIALE SOCIALITY 3000**, in pers. del suo l.r.p.t. Carrozzino Carmelina, con l'Avv. R. M. Sparano

- opposta -

11/07/2012  
31/07/2012 note  
12/9/2012  
29/09/2012.

**Conclusioni**

Per l'opponente Comune di Belvedere M.mo:

a) in via preliminare richiesta sospensiva dell'esecutività del decreto opposto; b) revoca del decreto ingiuntivo n. 101/010, per difetto di procura alle liti relativamente al ricorso, c) revoca per inesistenza del credito posto a base dello stesso a causa della asserita inesistenza di una valida volontà contrattuale dell'Ente, per mancanza di forma ad substantiam dell'atto negoziale, d) comunque, nel merito, per inadempimento nelle modalità di attuazione della raccolta Porta a Porta da parte della Società Cooperativa opposta.

Per la Cooperativa Sociale Sociality 3000:

a) in via pregiudiziale la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, stante la contestazione di parte opponente sulla competenza del Sindaco ad emettere Ordinanza contingibile e urgente, e sulla opportunità del provvedimento; b) in via preliminare, la necessità della riunione di più procedimenti vertenti sul medesimo petitum innanzi a codesta A.G.; c) sempre in via preliminare, disposta la riunione e verificata la propria incompetenza per valore determinata dal superamento dei limiti ex art.7 c.p.c., declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale Civile di Paola - Sez.

*[Handwritten signature]*

distaccata di Scalea; d) nel merito, rigetto della domanda attorea perché pretestuosa e infondata in fatto e in diritto, e conferma del decreto opposto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si precisa che la presente sentenza è redatta ai sensi della nuova formulazione dell'art. 132 c. p.c., per come modificato dalla legge n. 69 del 2009.

La domanda dell'opponente deve essere rigettata totalmente per come si rileva dalla documentazione prodotta in atti e per l'effetto dell'attività istruttoria, ed il decreto ingiuntivo opposto confermato in tutto.

In primo luogo, preme sottolineare che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto era stata sospesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., all'udienza dell'11.07.2012, in quanto non si ravvisavano in realtà i presupposti per la sua concessione, atteso che il titolo del credito non era ricompreso tra quelli indicati e previsti dall'art. 642 comma 2 c.p.c..

Passando ad esaminare l'eccezione pregiudiziale relativa ad un presunto difetto di giurisdizione del giudice adito, avanzata da parte opposta, la stessa si appalesa priva di fondamento e va disattesa.

L'opposta infatti aveva fondato la predetta eccezione sul presupposto che parte opponente aveva contestato la forma dell'atto amministrativo adottato dall'Ente (vale a dire l'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco di Belvedere M.mo) per determinare la propria volontà a contrarre, ed i contenuti del titolo di carattere amministrativo, che aveva dato luogo al credito da cui è poi scaturito il decreto opposto: in effetti invece, la giurisdizione del caso che ci occupa appartiene al giudice ordinario.

Oggetto del giudizio infatti non può certamente essere l'ordinanza contingibile ed urgente che ovviamente non potrebbe essere posta al vaglio del giudice ordinario; difatti *"al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo"*, per il semplice fatto che la natura di tale atto amministrativo non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio: il decreto opposto era stato richiesto al fine di consentire la riscossione del credito vantato da un soggetto privato nei confronti della P.A., quindi il giudice in tale sede è chiamato solo a stabilire se il predetto soggetto privato ha o meno il diritto alla soddisfazione del proprio credito, e più in particolare, il credito derivante da una raccolta porta a porta dei rifiuti, a seguito della quale veniva emesso documento fiscale, prestazione che trovava la sua fonte contrattuale nell'ordinanza di carattere amministrativo.



*Handwritten signature*



Orbene, preso atto che per il giudice ordinario l'ordinanza di che trattasi è valida e definitiva perché non impugnata nei termini presso le sedi opportune, la fattispecie integra in effetti un'ordinaria pretesa creditoria sulla quale il giudice adito è stato chiamato a pronunciarsi (Cass. Civ. S.S.U.U. ordinanza del 10.07.2006 n.15611).

Pertanto, tutte le censure interposte da parte opponente circa la forma dell'atto amministrativo adottato dall'Ente (vale a dire l'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco di Belvedere M.mo) per determinare la propria volontà a contrarre, e circa i contenuti del titolo, non possono certamente essere trattate in tale sede, ma sarebbero dovute essere oggetto di eventuale opposizione nei termini dinanzi al giudice amministrativo.

Per quanto concerne l'eccezione di nullità del decreto per impossibilità di identificare la parte ricorrente-legale rappresentante che aveva conferito la procura alle liti, sollevata dal Comune opponente, la stessa si rivela altresì infondata.

Sul punto infatti si è pronunciata la Suprema Corte in una sentenza delle Sezioni Unite, intervenendo a dissipare i dubbi derivanti da precedenti pronunce contrastanti, stabilendo che *"l'inammissibilità dell'atto processuale al quale accede una procura alla lite di persona giuridica priva dell'esatta indicazione del soggetto conferente l'incarico difensivo, va dichiarata ogni volta che la sottoscrizione sia illeggibile, che l'identità non sia ricavabile dall'atto o dagli atti della causa"* (Cass. Civ. S.S.U.U. sent. n.4819 del 7.03.2005).

Ma nel caso de quo, l'identità del legale rappresentante conferente mandato alle liti è facilmente ricavabile dagli atti allegati al fascicolo del giudizio monitorio in maniera decisamente inequivocabile, e peraltro anche nell'ordinanza contingibile ed urgente - atto amministrativo pubblico - si legge apertis verbis che il Presidente nonché legale rappresentante della Cooperativa Sociale Sociality 3000 è la sig.ra Carmelina Carrozzino (vedi atti di causa) la quale in suddetta qualità sottoscriveva e autenticava la fattura acclusa a corredo del fascicolo del giudizio monitorio.

Nel merito, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era stato emesso in forza del titolo consistente nella fattura n.37/09 rilasciata dalla Società Cooperativa opposta.

Ciò premesso occorre rilevare che *"la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra negli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde quando tale rapporto, per la sua natura o il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti*



*stesse, la fattura non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene) assurgere a prova del contratto ma costituisce al più mero indizio*" (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. II, 20.05.2004 n.9593; Cass. Civ. Sez. II 28.04.2004 n.8126; Cass. Civ. Sez. II 20.09.1999 n.10160).

Solo nel caso in cui il rapporto non fosse contestato tra le parti, a seguito della sua ricezione, la fattura potrebbe costituire valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, specie quando il debitore abbia accettato, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. Civ. Sez. III, 3.07.1998 n.6502).

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la fattura in sé, non sembra essere stata oggetto di contestazione, ma anche a volerla considerare alla stregua di elemento indiziario della sussistenza della prestazione e del credito, l'istruzione probatoria svolta ha comunque fornito ulteriori elementi che fanno propendere senza ombra di dubbio per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Infatti dalle testimonianze acquisite dal procedimento n.701/2010 R.G.A.C. pendente altresì presso questo Organo Giudiziario, è emerso che i testi avevano concordemente confermato che il servizio veniva espletato tre volte alla settimana e si effettuava mediante la raccolta Porta a Porta dei rifiuti solidi urbani, venivano raccolti: *"...i cestini pieni fuori dalle abitazioni, e rifornivo di buste per umido, plastica gli stessi abitanti"* (cfr. prova testimoniale del sig. Impicri Agatino); anche il sig. Pietro Nocito ha confermato che: *"...la raccolta veniva espletata a volte a mezzo di un furgone di proprietà della cooperativa, a volte, con un automezzo comunale e, infine, anche con auto private personali di chi effettuava la raccolta"*; inoltre era stato escusso in qualità di teste, anche il dipendente comunale sig. Ragone Fabio il quale aveva riferito che *"... sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto periodicamente durante il turno di servizio ci recavamo nei luoghi preposti e vedevamo la raccolta effettuata dai dipendenti della cooperativa"*; infine, anche il Comandante della Polizia Municipale di Belvedere Marittimo, sig. Palmieri Francesco, escusso, oltre a confermare la relazione di servizio già allegata agli atti del fascicolo monitorio, aveva confermato tutte le circostanze indicate dalla Società opposta nei propri capitoli di prova.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, avendo parte opposta fornito la prova dell'esecuzione della prestazione, e non avendo parte opponente fornito la prova di fatti modificativi od estintivi dell'altrui pretesa creditoria, questo Giudicante ritiene di dover rigettare l'opposizione e per i relativi e consequenziali effetti di dover



*ASUR*



confermare la piena efficacia del provvedimento monitorio opposto, con conseguente condanna alle spese come da dispositivo.

### PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, Dott. Alfonso Del Re, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 706/A/2010 R.G.A.C., promossa da Comune di Belvedere M.mo, in persona del Sindaco p.t. - opponente -, contro Società Cooperativa Sociality 3000 in persona del suo l.r.p.t., - opposta -, così decide:

rigetta la domanda attorea e per l'effetto conferma in tutto il decreto ingiuntivo n. 104/2010 emesso da questo stesso Giudicante in data 30.06.2010 e condanna parte opponente al pagamento in favore della Società Cooperativa Sociality 3000 in persona del suo l.r.p.t. della somma di €. 3.650,00 oltre interessi dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo.

Condanna inoltre l'opponente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidandole in €. 570,00 di cui €. 265,00 per diritti ed €. 305,00 per onorari, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, oltre alle spese già liquidate per il procedimento monitorio (€. 577,00). Così deciso, Belvedere M.mo li 12/09/12

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE F4

*[Signature]*



Il Giudice di Pace

Dr. AVV. Alfonso Del Re

*[Signature]*



DEP. CANC. 12/09/12

IL CANCELLIERE F4

*[Signature]*

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti e quando il provvedimento è provvisoriamente esecutivo.

BELVEDERE MARITTIMO, 15/4/2013

IL CANCELLIERE E4  
(Giuseppe NEVIGATO)



E' COME AUTENTICA

Subscritto il giorno 15/4/2013

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE E4  
(Giuseppe NEVIGATO)



TRIBUNALE DI PACE

SEZIONE DISTACCATA DI BELVEDERE MARITTIMO

Relato di Notifica

Il giorno 15/4/2013, ore 15,00, presso l'abitazione del

signor Dr. Piero

Giudice di Pace, in servizio presso l'ufficio, con l'incarico

di notificare il presente titolo, con l'assistenza del

Ministro di Pubblica Istruzione, con l'assistenza del

Ministro

CORRUE DI BELVEDERE MARITTIMO, 1 in via del SIMOACO, P.T.  
VIA NAQQIORE MISTORNI, 1  
87021 - BELVEDERE MARITTIMO  
(CS)



DA GINAGS COPIA

Studio Legale avv. Erica Quercia

Cetraro (CS) via Macchia di Mare, 34

AVV. RAFFAELE MARIA SPARANO

Via G. Fortunato, 86

87021 Belvedere Marittimo (Cs)

Tel / Fax: 0985 84 222

P. IVA: 02904880784

Provincia di Cosenza

20 SET 2013

- OPPOSTO -

GIUDICE DI PACE BELVEDERE M.MO

**Ricorso per decreto ingiuntivo.**

La Cooperativa sociale Sociality 3000 in persona del suo Presidente p.t. P.I. 00346830789 con sede in Belvedere M.mo corso Europa, 60, elettivamente domiciliata in Cetraro (CS), via Macchia di Mare, 34 presso lo studio dell' avv. Erica Quercia ( C.F. QRC RCE 70T 41C588B) che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.

**Premesso**

- Che in data 07.01.2009 il Sindaco di Belvedere M.mo rendeva Ordinanza Contingibile ed Urgente contraddistinta con il num. 257/09 con la quale ordinava alla Cooperativa sociale Sociality 3000 "l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti differenziata Porta a Porta relativamente alla consegna ed al prelievo dei sacchetti";

che il suddetto servizio prevedeva la raccolta di carta e cartone, multimateriale ( plastica, vetro, lattine), materiale organico (frazione umida dei rifiuti urbani) da utenze familiari e commerciali di Belvedere M.mo;

che il suddetto servizio doveva avvenire nelle seguenti zone: centro storico, via Pepe, zona Marina, via G. Fiorillo, S. Antonio Abate, Castromurro a decorrere dal 01.01.09 al 30.06.09 per un

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, compresa l'esecuzione conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunciare e di accettare rinunzie agli atti, transigere e quietanzare, ed eventualmente estinguere la procedura nonché di chiamare in causa eventuali terzi

L'avv. Erica Quercia  
Eleggo domicilio in Cetraro presso il suo studio sito in

Macchia di Mare, 34  
Ai sensi della legge 196/03, nel sottoscrivere il presente mandato, dichiaro, formalmente, di acconsentire al trattamento dei miei dati personali e confermo inoltre di essere stato informato, ai sensi della succitata legge, e di avere ricevuto lettura dei diritti previsti dalla norma

**SOCIALITY 3000**

Cooperativa Sociale a.r.l.  
Sede leg.: Corso Europa, 60  
BELVEDERE M.mo (Cs)  
Partita IVA: 02874400787

E' AUTENTICA

*an*  
*Valm*

14/6/2013  
man

compenso di € 3.650,00 Iva compresa al 10% da corrispondersi mensilmente dietro presentazione di apposita fatturazione;  
che il comune di Belvedere M.mo ometteva il pagamento;  
che la raccolta veniva svolta dal personale posto alle dipendenze della suddetta cooperativa nelle zone indicate nella suddetta Ordinanza

Che pertanto la cooperativa Sociality 3000 accredita, per il mese febbraio 2009, la somma di € 3.650 Iva compresa;  
che nonostante numerosi solleciti verbali, a mezzo del Presidente p.t., il comune di Belvedere non ha inteso pagare;  
che, atteso che il credito è supportato da prova scritta chiede che il presente decreto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo

Tanto premesso la cooperativa Sociale Sociality 3000 come sopra rappresentata e difesa,


#### CHIEDE

Che il Giudice di pace adito, ingiunga al Comune di Belvedere M.mo in persona del sindaco p.t. di pagare immediatamente in favore del ricorrente, per la causale di cui in premessa, la complessiva cifra di euro 3.650,00 oltre interessi, spese, diritti ed onorario del presente procedimento, oltre IVA. E CPA come per legge, nonché spese successive occorrenti.

Allega: copia ordinanza, fattura ed estratto registro Iva;

Belvedere Marittimo lì 20.04.2010

(avv. Erica Quercia)





N. 76/8/2010  
N. 96/2010  
N. 83/2010 Repert.  
N. 1478/2010

## Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

### IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso che precede;  
Esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza;  
Ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta;  
Visti gli artt. 633-641-642 c.p.c.; nonchè art.63 co.1, disp.att. e trans. c.c.

### INGIUNGE

Al Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco p.t. di pagare immediatamente dalla notifica del presente decreto al ricorrente, la somma di **euro 3.650,00**, per la causale di cui al ricorso oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, nonché spese e competenze della presente procedura che si liquidano in complessive euro 537,00= di cui euro 43,00= per spese, euro 349,00= per diritti, euro 145,00= per onorario, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge e spese successive occorrente.

*Autorizza l'esecuzione provvisoria del presente decreto.*

*Avverte l'ingiunto che contro il presente decreto può proporre opposizione entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica innanzi a questo Ufficio e che durante lo stesso termine gli atti rimarranno depositati in Cancelleria.*

Belvedere Marittimo, lì 30.06.2010

IL CANCELLIERE C1

Mario Midaglia



IL GIUDICE DI PACE


Dr. Alfonso Del Re

DEPOSITATO IN CANCELLERIA, oggi 2 LUG. 2010

IL CANCELLIERE C1

Mario Midaglia

AL. 22. 10. 1910. 10. 1910.  
AUTINA GILIE CORIC MILANO. PRIMA DELLA RESCISTRAZIONE.  
DATA 09/7/2010  
E. QUERCA



BE

IL G.d.P. DI BELVEDERE M.mo, Dr. A. DEL RE, CON SENT. N. 842/2012 DEL 12/9/2012  
DEL 29/9/2012 HA COSÌ DECISO! PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, Dott. Alfonso Del Re,  
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 704/A/2010  
R.G.A.C., promossa da Comune di Belvedere M.mo, in persona del  
Sindaco p.t. - opponente -, contro Società Cooperativa Sociality 3000 in  
persona del suo l.r.p.t., - opposta -, così decide:

rigetta la domanda attorcia e per l'effetto conferma in tutto il decreto ingiuntivo  
n. 94/2010 emesso da questo stesso Giudicante in data 30.06.2010 e  
condanna parte opponente al pagamento in favore della Società Cooperativa Sociality  
3000 in persona del suo l.r.p.t. della somma di €. 3.650,00 oltre interessi dalla  
data della maturazione del diritto fino al soddisfo.

Condanna inoltre l'opponente alla refusione delle spese del presente giudizio,  
liquidandole in €. 570,00 di cui €. 265,00 per diritti ed €. 305,00  
per onorari, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore  
costituito, oltre alle spese già liquidate per il procedimento monitorio (€. 577,00).

Così deciso, Belvedere M.mo li 12/09/12

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE E4  
(Giuseppe NEVIGATO)



Il Giudice di Pace

Dr. A. Alfonso Del Re

DECRET.

29-9-2012

CANCELLIERE F4  
(Giuseppe NEVIGATO)

BELVEDERE MARITTIMO, 29-9-2012.



CANCELLIERE F7  
(Giuseppe NEVIGATO)

Ufficio Giudice di Pace - Belvedere M.mo

E' copia conforme all'originale

Belvedere M.mo, 31/7/13

IL CANCELLIERE B3  
(Giuseppe NEVIGATO)



UFFICIO GIUDICE DI PACE  
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti

cirunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico


Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica

di concorrervi in modo che siano legalmente richiesti e quando il

provvedimento è provvisoriamente esecutivo. PRIORA REGISTRAZIONE



IL CANCELLIERE F4  
(Giuseppe NEVIGATO)



IL CANCELLIERE F4  
(Giuseppe NEVIGATO)

UNEP TRIBUNALE DI PAOLA

Io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il tribunale di Paola  
Certifico di aver notificato copia dell'atto che procede a:


in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_

Mediante consegna a mani di \_\_\_\_\_

A mezzo posta con racc. AGIAR spedita da Paola oggi \_\_\_\_\_

L'Ufficiale Giudiziario

Comune di Belvedere M. no, in via del Mares, p. 1  
VIA MAGGIORE MISORI, 2 84011 Belvedere M. no (CS)  
e per le somme versate in C  
3/2002/2013



ON SUMM QUE  
EST  
MM.



COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
19 APR 2013
Prot. N° 6741

N. 704/A/2010 R.G.A.C.  
N. 842/2012 SENT.  
N. 2352/12 CRON.  
N. \_\_\_\_\_ REP.

**GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, dr. Alfonso Del Re, nella causa iscritta al  
n. 704A/2010 R.G.A.C., avente ad oggetto **opposizione a decreto ingiuntivo**  
n. 94/2010, ha emesso, dopo l'udienza del 11.07.2012, la seguente

**SENTENZA**

**Tra**

**COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO**, in pers. del Sindaco p.t. Ing. E.  
**Granata**, rappr. e difeso dall'Avv. U. Massimilla, giusto mandato in atti

- opponente -

**CONTRO**

**COOPERATIVA SOCIALE SOCIALITY 3000**, in pers. del suo l.r.p.t.  
**Carrozzino Carmelina**, con l'Avv. R. M. Sparano e **ROGATI**

- opposta -

11/7/2012  
31/7/2012  
12/9/2012 NOT  
29/09/2012

**Conclusioni**

Per l'opponente Comune di Belvedere M.mo:

a) in via preliminare richiesta sospensiva dell'esecutività del decreto opposto; b)  
revoca del decreto ingiuntivo n. 94/010, per difetto di procura alle liti  
relativamente al ricorso, c) revoca per inesistenza del credito posto a base dello stesso  
a causa della asserita inesistenza di una valida volontà contrattuale dell'Ente, per  
mancanza di forma ad substantiam dell'atto negoziale, d) comunque, nel merito, per  
inadempimento nelle modalità di attuazione della raccolta Porta a Porta da parte della  
Società Cooperativa opposta.

Per la Cooperativa Sociale Sociality 3000:

a) in via pregiudiziale la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, stante  
la contestazione di parte opponente sulla competenza del Sindaco ad emettere  
Ordinanza contingibile e urgente, e sulla opportunità del provvedimento; b) in via  
preliminare, la necessità della riunione di più procedimenti vertenti sul medesimo  
petitum innanzi a codesta A.G.; c) sempre in via preliminare, disposta la riunione e  
verificata la propria incompetenza per valore determinata dal superamento dei limiti ex  
art.7 c.p.c., declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale Civile di Paola - Sez.

*[Handwritten signature]*

distaccata di Scalea; d) nel merito, rigetto della domanda attorea perché pretestuosa e infondata in fatto e in diritto, e conferma del decreto opposto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si precisa che la presente sentenza è redatta ai sensi della nuova formulazione dell'art. 132 c. p.c., per come modificato dalla legge n. 69 del 2009.

La domanda dell'opponente deve essere rigettata totalmente per come si rileva dalla documentazione prodotta in atti e per l'effetto dell'attività istruttoria, ed il decreto ingiuntivo opposto confermato in tutto.

In primo luogo, preme sottolineare che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto era stata sospesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., all'udienza dell'11.07.2012, in quanto non si ravvisavano in realtà i presupposti per la sua concessione, atteso che il titolo del credito non era ricompreso tra quelli indicati e previsti dall'art. 642 comma 2 c.p.c..

Passando ad esaminare l'eccezione pregiudiziale relativa ad un presunto difetto di giurisdizione del giudice adito, avanzata da parte opposta, la stessa si appalesa priva di fondamento e va disattesa.

L'opposta infatti aveva fondato la predetta eccezione sul presupposto che parte opponente aveva contestato la forma dell'atto amministrativo adottato dall'Ente (vale a dire l'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco di Belvedere M.mo) per determinare la propria volontà a contrarre, ed i contenuti del titolo di carattere amministrativo, che aveva dato luogo al credito da cui è poi scaturito il decreto opposto: in effetti invece, la giurisdizione del caso che ci occupa appartiene al giudice ordinario.

Oggetto del giudizio infatti non può certamente essere l'ordinanza contingibile ed urgente che ovviamente non potrebbe essere posta al vaglio del giudice ordinario; difatti *"al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo"*, per il semplice fatto che la natura di tale atto amministrativo non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio: il decreto opposto era stato richiesto al fine di consentire la riscossione del credito vantato da un soggetto privato nei confronti della P.A., quindi il giudice in tale sede è chiamato solo a stabilire se il predetto soggetto privato ha o meno il diritto alla soddisfazione del proprio credito, e più in particolare, il credito derivante da una raccolta porta a porta dei rifiuti, a seguito della quale veniva emesso documento fiscale, prestazione che trovava la sua fonte contrattuale nell'ordinanza di carattere amministrativo.

Orbene, preso atto che per il giudice ordinario l'ordinanza di che trattasi è valida e definitiva perché non impugnata nei termini presso le sedi opportune, la fattispecie integra in effetti un'ordinaria pretesa creditoria sulla quale il giudice adito è stato chiamato a pronunciarsi (Cass. Civ. S.S.U.U. ordinanza del 10.07.2006 n.15611).

Pertanto, tutte le censure interposte da parte opponente circa la forma dell'atto amministrativo adottato dall'Ente (vale a dire l'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco di Belvedere M.mo) per determinare la propria volontà a contrarre, e circa i contenuti del titolo, non possono certamente essere trattate in tale sede, ma sarebbero dovute essere oggetto di eventuale opposizione nei termini dinanzi al giudice amministrativo.

Per quanto concerne l'eccezione di nullità del decreto per impossibilità di identificare la parte ricorrente-legale rappresentante che aveva conferito la procura alle liti, sollevata dal Comune opponente, la stessa si rivela altresì infondata.

Sul punto infatti si è pronunciata la Suprema Corte in una sentenza delle Sezioni Unite, intervenendo a dissipare i dubbi derivanti da precedenti pronunce contrastanti, stabilendo che *"l'inammissibilità dell'atto processuale al quale accede una procura alla lite di persona giuridica priva dell'esatta indicazione del soggetto conferente l'incarico difensivo, va dichiarata ogni volta che la sottoscrizione sia illeggibile, che l'identità non sia ricavabile dall'atto o dagli atti della causa"* (Cass. Civ. S.S.U.U. sent. n.4819 del 7.03.2005).

Ma nel caso de quo, l'identità del legale rappresentante conferente mandato alle liti è facilmente ricavabile dagli atti allegati al fascicolo del giudizio monitorio in maniera decisamente inequivocabile, e peraltro anche nell'ordinanza contingibile ed urgente - atto amministrativo pubblico - si legge apertis verbis che il Presidente nonché legale rappresentante della Cooperativa Sociale Sociality 3000 è la sig.ra Carmelina Carrozzino (vedi atti di causa) la quale in suddetta qualità sottoscriveva e autenticava la fattura acclusa a corredo del fascicolo del giudizio monitorio.

Nel merito, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era stato emesso in forza del titolo consistente nella fattura n.37/09 rilasciata dalla Società Cooperativa opposta.

Ciò premesso occorre rilevare che *"la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra negli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde quando tale rapporto, per la sua natura o il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti*

*Alto*

*stesse, la fattura non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene) assurgere a prova del contratto ma costituisce al più mero indizio*" (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. II, 20.05.2004 n.9593; Cass. Civ. Sez. II 28.04.2004 n.8126; Cass. Civ. Sez. II 20.09.1999 n.10160).

Solo nel caso in cui il rapporto non fosse contestato tra le parti, a seguito della sua ricezione, la fattura potrebbe costituire valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, specie quando il debitore abbia accettato, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. Civ. Sez. III, 3.07.1998 n.6502).

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la fattura in sé, non sembra essere stata oggetto di contestazione, ma anche a volerla considerare alla stregua di elemento indiziario della sussistenza della prestazione e del credito, l'istruzione probatoria svolta ha comunque fornito ulteriori elementi che fanno propendere senza ombra di dubbio per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Infatti dalle testimonianze acquisite dal procedimento n.701/2010 R.G.A.C. pendente altresì presso questo Organo Giudiziario, è emerso che i testi avevano concordemente confermato che il servizio veniva espletato tre volte alla settimana e si effettuava mediante la raccolta Porta a Porta dei rifiuti solidi urbani, venivano raccolti: *"...i cestini pieni fuori dalle abitazioni, e rifornivo di buste per umido, plastica gli stessi abitanti"* (cfr. prova testimoniale del sig. Impicri Agatino); anche il sig. Pietro Nocito ha confermato che: *"...la raccolta veniva espletata a volte a mezzo di un furgone di proprietà della cooperativa, a volte, con un automezzo comunale e, infine, anche con auto private personali di chi effettuava la raccolta"*; inoltre era stato escusso in qualità di teste, anche il dipendente comunale sig. Ragone Fabio il quale aveva riferito che *"...sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto periodicamente durante il turno di servizio ci recavamo nei luoghi preposti e vedevamo la raccolta effettuata dai dipendenti della cooperativa"*; infine, anche il Comandante della Polizia Municipale di Belvedere Marittimo, sig. Palmieri Francesco, escusso, oltre a confermare la relazione di servizio già allegata agli atti del fascicolo monitorio, aveva confermato tutte le circostanze indicate dalla Società opposta nei propri capitoli di prova.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, avendo parte opposta fornito la prova dell'esecuzione della prestazione, e non avendo parte opponente fornito la prova di fatti modificativi od estintivi dell'altrui pretesa creditoria, questo Giudicante ritiene di dover rigettare l'opposizione e per i relativi e consequenziali effetti di dover

*WDR*



confermare la piena efficacia del provvedimento monitorio opposto, con conseguente condanna alle spese come da dispositivo.

**PQM**

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, Dott. Alfonso Del Re, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 704/A/2010 R.G.A.C., promossa da Comune di Belvedere M.mo, in persona del Sindaco p.t. - opponente -, contro Società Cooperativa Sociality 3000 in persona del suo l.r.p.t., - opposta -, così decide:

rigetta la domanda attorea e per l'effetto conferma in tutto il decreto ingiuntivo n. 94/2010 emesso da questo stesso Giudicante in data 30.06.2010 e condanna parte opponente al pagamento in favore della Società Cooperativa Sociality 3000 in persona del suo l.r.p.t. della somma di € 3.650,00 oltre interessi dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo.

Condanna inoltre l'opponente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 570,00 di cui € 265,00 per diritti ed € 305,00 per onorari, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, oltre alle spese già liquidate per il procedimento monitorio (€ 577,00).

Così deciso, Belvedere M.mo li 12/09/12

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE F4

(Giuseppe NEYGATO)



Il Giudice di Pace

Dr. Alf. Alfonso Del Re

*[Handwritten signature of Dr. Alfonso Del Re]*

DEPOSITO

29-9-2012

CANCELLIERE F4

(Giuseppe NEYGATO)



*[Handwritten signature]*

UFFICIO GIUDIZIARIO  
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti e quando il provvedimento è provvisoriamente esecutivo.

15/4/2013

IL CANCELLIERE F4  
(Giuseppe NEVIGATO)



E COPIA AUTENTICA

Belvedere M.M. 15/4/2013

IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE F4  
(Giuseppe NEVIGATO)

TRIBUNALE DI PACE

IN DISTACCAZIONE

Relato di Pagine

Il giorno ..... del mese di .....

in presenza del ..... *[Signature]*

Ufficiale Giudiziario ..... *[Signature]*

Le copie del tutto di .....

.....

.....

COMUNE DI BELVEDERE M.M., IN P.V. DEL SINDACO P.T.  
VIA MAGGIORE RISTORNI, 1  
87021 - BELVEDERE M.M.  
(CS)

